

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

865^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 2005
(Antimeridiana)

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari
(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; di un disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Grandi ed altri)

(2202) PEDRIZZI. - Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione

(2680) PASSIGLI ed altri. - Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere

(2759) CAMBURSANO ed altri. - Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari

(2760) CAMBURSANO ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari

(2765) MANZIONE. - Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari

(3308) PETERLINI ed altri. - Norme in materia di risparmio e dei depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento (ore 9,34)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3328, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; di un disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Grandi ed altri, e nn. 2202, 2680, 2759, 2760, 2765 e 3308.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche dei relatori.

Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è stato ampiamente dibattuto in quest'Aula il disegno di legge volto ad offrire una risposta normativa alle carenze di *governance* e di controlli emerse nel nostro Paese, che hanno trovato massima enfasi negli scandali finanziari Cirio e Parmalat.

In relazione a tali eventi, è stato sottolineato come la legislazione vigente non sembri offrire strumenti adeguati. A tal fine il Governo è intervenuto proponendo un progetto di legge a tutela dei risparmiatori e della stabilità dei mercati.

E' il caso di ricordare ancora una volta che l'*iter* parlamentare del presente provvedimento è stato ostacolato anche dalla difficoltà di pervenire ad una soluzione che fosse condivisa tanto dalla maggioranza quanto dall'opposizione, ai fini dell'approvazione di quella che inizialmente

era stata concepita come una legge *bipartisan*. In ogni caso, le soluzioni cui si è pervenuti nell'attuale testo appaiono, per gli scopi che ci siamo prefissi, soddisfacenti.

A tal riguardo, si richiamano in particolare le disposizioni dettate in tema di *governance* societaria. Si tratta di regole che mirano a disciplinare i diritti degli azionisti, degli obbligazionisti e dei cosiddetti *stakeholders*, e i modi che essi hanno di farli valere, sia al fine di trovare la soluzione ai problemi derivanti dalla separazione di proprietà e controllo, coordinando e tutelando gli interessi delle varie figure coinvolte, sia al fine di dare una rappresentazione maggiormente trasparente della situazione economica dell'impresa.

Parallelamente, si è ritenuto di dover intervenire sul fronte dei controlli esterni, razionalizzando il sistema della vigilanza. In tale contesto, ai fini di un progetto di razionalizzazione dei ruoli delle diverse autorità di vigilanza operanti nel settore, si colloca l'iniziativa del Governo mirante a rivedere l'assetto della Banca d'Italia.

Il Governo ha proposto all'esame dell'Aula un emendamento che, nel rispetto dei principi vigenti a livello europeo, sottolinea la natura pubblica dei partecipanti al capitale della Banca d'Italia, assicurando, nel contempo, la collegialità e la trasparenza delle decisioni della Banca centrale.

L'emendamento comporta un onere a carico del bilancio dello Stato pari a 800 milioni di euro, ed è stata indicata la modalità di copertura. Ci siamo trovati di fronte al problema di indicare un principio il più possibile oggettivo per la quantificazione di quest'onere, tenuto conto delle diverse appostazioni che di identiche partecipazioni hanno dato le singole proprietarie in relazione ai valori.

Si è quindi individuata come modalità di lavoro l'applicazione dei due criteri legati alla quota di dividendi e alla quota di partecipazione ai frutti degli investimenti delle riserve della Banca d'Italia.

Sul primo profilo si è assunto il criterio di attualizzazione con riferimento al tasso di uno *swap* ventennale o comunque pluriennale. La partecipazione ai frutti degli investimenti delle riserve, secondo lo statuto dell'Istituto, può essere invece al massimo pari al 4 per cento delle riserve stesse, acclarato però che dal 2000 ad oggi è stata stabilita una percentuale annua di distribuzione dello 0,5 per cento di quest'ultima. Sino al 2000 tale percentuale non ha mai superato lo 0,2 e nell'ultimo anno, in modo particolare, il totale delle risorse distribuite ai partecipanti è stato pari a 42 milioni di euro da attualizzare secondo la metodologia che ho prima indicato. Sappiamo che su tale questione si è aperta una discussione. Abbiamo detto e ribadiamo che nel regolamento verrà comunque determinata una più concreta quantificazione, all'interno tuttavia di principi prestabiliti, e ciò è quanto contiene oggi il provvedimento sul quale il Parlamento si accinge a votare.

Si prevede poi, sempre nell'emendamento governativo, un termine al mandato del Governatore della Banca d'Italia. Su questo tema abbiamo assistito ad un'ampia discussione in quest'Aula e mi pare che vi sia sostanzialmente un accordo - se ho ben inteso gli interventi svolti - sulla fissazione di un termine mentre sono state sollevate da taluni obiezioni, nel senso che il provvedimento governativo è stato ritenuto insufficiente in relazione al fatto che il medesimo non contempla una disciplina transitoria volta a regolamentare la permanenza in carica dell'attuale Governatore. È un aspetto sul quale avremo comunque modo di ritornare in relazione all'esame degli emendamenti proposti.

È poi stata posta un'obiezione di insufficienza del testo relativamente al mancato inserimento nel provvedimento all'esame dello strumento delle *class action*. Su tale argomento si riconosce come in altri ordinamenti esse abbiano rappresentato un efficace strumento di deterrenza contro comportamenti perversi degli amministratori. È noto che negli Stati Uniti hanno prodotto risultati importanti, a fronte di una fase critica in cui è venuto meno il rapporto di fiducia tra il mercato e le società di revisione, di *rating* e degli analisti finanziari. Riteniamo tuttavia che strumenti più efficaci siano previsti dall'articolo 26, che stabilisce una delega al Governo per l'istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema di indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori. In tal modo si ritiene che si potrà prevenire il contenzioso e la conflittualità, con minori costi per i risparmiatori e le imprese.

Tra gli interventi volti alla tutela dei risparmiatori ricordo ancora la disposizione che disciplina la trasparenza delle società estere, residenti nei cosiddetti paradisi fiscali. Relativamente a tali norme rilevo come la disciplina recata, nel rispetto dei principi costituzionali in materia, non mira a porre dei divieti in capo alle società, che possono pianificare liberamente i propri

assetto, ma si limita a rafforzare gli obblighi di informazione e di trasparenza nei confronti del mercato.

Si ricorda inoltre l'articolo 8, che inasprisce la disciplina prevista dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, per quanto concerne la concessione di credito da parte delle banche in favore di propri azionisti o dei soggetti che svolgono presso di esse funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché le obbligazioni degli esponenti bancari.

L'articolo 9 conferisce al Governo la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare i conflitti di interesse nella gestione dei patrimoni degli organismi di investimento collettivo del risparmio, dei prodotti assicurativi e di previdenza complementare e delle gestioni su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi.

Nell'ambito del principio di maggiore tutela che questa norma si prefigge, faccio rilevare la disposizione che disciplina la figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, prescrivendone la nomina nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati. I compiti di tali dirigenti, come si è visto, consistono soprattutto nell'elaborazione di procedure amministrative e contabili adeguate alle caratteristiche, all'organizzazione e alla dimensione della società ed eventualmente del gruppo, per la predisposizione del bilancio di esercizio e - ove previsto - del bilancio consolidato.

Ci paiono rilevanti, inoltre, le disposizioni che rafforzano i poteri di vigilanza della CONSOB.

Un articolo specifico questo progetto dedica alla modifica della disciplina relativa alla revisione dei conti, che mira in particolare a tutelare l'indipendenza dei revisori, sia con la fissazione di limiti temporali alla durata dell'incarico, sia con l'individuazione di un elenco di servizi che le società di revisione non possono prestare a favore della società che ha conferito l'incarico, né a società del medesimo gruppo.

Ricordo ancora la disposizione che disciplina il problema dell'esercizio dei diritti sui depositi giacenti presso le banche, nel caso in cui l'assenza di movimentazione dei medesimi faccia ritenere che il titolare del deposito, per assenza o morte sopravvenuta, non sia in grado di rivenderlo.

Abbiamo ritenuto di fare questa sintesi perché restino a verbale le soluzioni offerte dal disegno di legge in esame alle problematiche emerse e si possa constatare l'attenzione con la quale si è voluto affrontare tali questioni, al fine di dare una risposta a tutti quei soggetti che nei crac di ordine finanziario hanno perso i loro risparmi e per rafforzare quel sentimento di fiducia che è presupposto per un ordinato esercizio di questi rapporti.

Ribadisco quanto è già stato detto in apertura di discussione, e cioè l'esigenza che l'approvazione di questo provvedimento sia rapida e che sia data priorità assoluta a tale processo di riforma.

Sappiamo - e su ciò concordiamo - che è in gioco la tutela del risparmio e anche quella del mercato. Sappiamo inoltre che senza un'adeguata tutela dei risparmiatori, dei creditori e degli azionisti non c'è sviluppo né del mercato, né dell'economia. Auspico pertanto che il provvedimento venga approvato da quest'Aula molto rapidamente, come risposta ormai assolutamente improcrastinabile agli scandali finanziari degli ultimi anni.

È inoltre urgente e necessaria una riforma della Banca d'Italia, che - da ente monocratico, discrezionale e dirigista - deve subire un processo di ammodernamento nei principi di collegialità, trasparenza, certezza delle regole. Non ci sembra che il provvedimento e, in particolare, l'emendamento proposto dal Governo aggravino le procedure o rendano più rigido e ingessato il sistema.

Vogliamo operare in questa maniera proprio per adeguare la struttura della Banca d'Italia e per fare in modo che essa riacquisisca appieno la sua credibilità.

Resta una problematica che è all'attenzione di quest'Assemblea e sulla quale vi è estrema diversità di posizioni tra l'opposizione e la maggioranza ed anche all'interno della maggioranza stessa. Si tratta di una problematica relativa alla indicazione che, sia pure non in forma di emendamento, è emersa dal Consiglio dei ministri, e cioè la riforma della Banca d'Italia non solo sotto l'aspetto dell'assetto della proprietà, ma anche dal punto di vista di una più chiara specializzazione della vigilanza per finalità: stabilità, trasparenza e concorrenza.

Entrambi gli interventi discussi in Consiglio dei ministri sono rivolti a risolvere potenziali conflitti di interesse e, come tali, sono stati giustamente oggetto di dibattito in quest'Aula e, sia pure con le varie precisazioni che in seguito farò, devono essere affrontati, per trovare

una definizione all'interno di questo progetto. Su tale argomento torneremo in sede di esame dei singoli emendamenti. *(Applausi dal Gruppo AN e del senatore Fasolino).*

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Sottosegretario.

Colleghi, poiché i pareri espressi dalla 5^a Commissione permanente in ordine al disegno di legge in esame sono numerosi, essi verranno distribuiti e saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, chiedo di non passare all'esame degli articoli, perché la proposta del disegno di legge dibattuta e discussa, ascoltando il relatore e il rappresentante del Governo, ci convince sempre meno.

Bene ha detto il Sottosegretario nell'immaginare che questo disegno di legge dovesse e potesse diventare un provvedimento *bipartisan*; tuttavia, così non è stato e c'è una motivazione: così non è stato perché esso non risponde alle esigenze, non risponde alla necessità di tutela del risparmio e non risponde ai cittadini. *(Brusio in Aula. Richiami del Presidente).*

Prova ne è che tra le questioni che il disegno di legge si prefiggeva di affrontare vi erano alcune competenze, soprattutto della Banca d'Italia, in materia di controlli. Ma, signor Presidente, dopo la crisi finanziaria, dopo lo scandalo di Parmalat, Cirio, i *bond* argentini, com'è, com'è stato possibile non intervenire con urgenza su una questione così drammatica? Com'è possibile immaginare che in un Paese come il nostro possa verificarsi una situazione di tale drammaticità e che si impieghi circa due anni per affrontarla? Com'è possibile non metter mano all'ordinamento della Banca d'Italia?

Il Governo con il suo emendamento ha pensato esclusivamente di limitare la durata temporale dell'incarico del Governatore della Banca d'Italia, ma nulla ha fatto per un riordino complessivo del sistema. *(Brusio in Aula).*

PRESIDENTE. Per favore, colleghi, lasciate parlare il collega.

VALLONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, spesso abbiamo ascoltato i membri della maggioranza affrontare un'altra questione, quella relativa alla giustizia, sostenendo che si dovesse arrivare alla separazione delle carriere, non foss'altro perché ci si trovava in presenza del magistrato giudicante e del pubblico ministero convivono nella stessa situazione.

È mai possibile che ciò avvenga anche nella Banca d'Italia? Com'è pensabile che vi possa essere un controllo di garanzia se la proprietà non è completamente pubblica, se addirittura della proprietà fanno parte soggetti privati come le stesse banche, cioè controllori e controllati? Mi pare davvero difficile che con questo meccanismo si possa pensare di dare garanzie ai cittadini in materia di risparmio.

Chiediamo, allora, il non passaggio all'esame degli articoli affinché si torni a discutere attentamente e a ripensare il disegno di legge, perché così come ce lo proponete non solo non ci convince, ma siamo viepiù dell'idea che non risolva le questioni specifiche alle quali si voleva dare una risposta.

Signor Presidente, in una situazione così drammatica per il Paese mi sembra che non vi sia la volontà di dare un colpo d'ala, di dimostrare che le forze politiche, il Governo, le Aule del Parlamento hanno l'orgoglio di rompere il peso di questi gruppi di potere così forti per tornare a discutere dei problemi dei cittadini, per tornare ad affrontare le questioni vere che riguardano il Paese, per tornare ad affrontare le questioni che tutti i giorni vivono i nostri cittadini.

È sufficiente pensare che i costi che ogni cittadino sopporta relativamente ai propri depositi bancari sono in assoluto i maggiori nell'Unione Europea. Guarda caso, stamattina i giornali riportano che mediamente ad un cittadino italiano un conto corrente costa circa 252 euro, contro una cifra pari a meno della metà in altri Paesi dell'Unione Europea, per non parlare dell'Olanda con un costo di circa 34 euro. Di tutto ciò nessuno si interessa, i cittadini sono

sempre più sudditi e anche questo disegno di legge, con il quale ci si riprometteva di risolvere i problemi della trasparenza e della garanzia, non risolve le questioni che in molti pensavamo dovessero essere risolte.

Ecco perché - lo ripeto - chiediamo, signor Presidente, il non passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge, perché si possa riaffrontare la questione e far emergere la posizione delle forze politiche che hanno lottato per modificare il testo: l'UDC in Commissione alla Camera avanzò delle proposte che non vennero accolte, probabilmente gli «amici» di Banca d'Italia, gli «amici» del Governatore della Banca d'Italia non hanno a cuore l'interesse del Paese. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

DE PETRIS *(Verdi-Un)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Verdi-Un)*. Signor Presidente, anch'io intendo chiedere il non passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento.

Abbiamo maturato questa convinzione anche sentendo ieri sera la replica del senatore Eufemi e questa mattina la replica della rappresentante del Governo, che ci sono parse un po' distanti - per usare un eufemismo - ed hanno evidenziato con forza la netta divaricazione che c'è all'interno della maggioranza: abbiamo assistito, da parte del relatore Eufemi, ad una specie di difesa ad oltranza dell'operato di Bankitalia e del governatore Fazio, mentre da parte della rappresentante del Governo si è riproposta la riforma di Bankitalia già delineata dal ministro Siniscalco nel suo intervento all'inizio del dibattito sul disegno di legge al nostro esame. Su questo punto e sull'emendamento presentato dal Governo, nonostante si affermi l'intenzione di volerlo votare, ci è parso di cogliere ancor di più e con maggiore chiarezza una certa distanza.

Per quanto riguarda l'assetto degli organismi di vigilanza, dal Governo viene riproposta un'ipotesi dalla quale non si riesce a comprendere se si vuole dimostrare una disponibilità ad accogliere una serie di emendamenti presentati dall'opposizione per arrivare, finalmente, ad un riordino della vigilanza per finalità (anche se in tal senso vi è una volontà manifestata dal Governo ma non - mi sembra - dalla maggioranza).

Credo che proprio i forti elementi politici emersi evidenzino purtroppo (ed, ahimè, sempre più, basta leggere i quotidiani di ieri e di questa mattina) da una parte una sorta di isolamento del ministro Siniscalco, dall'altra un riorganizzarsi del partito "fazista" all'interno del Senato che, come possiamo notare dalla composizione dei banchi rappresentanti la Commissione, è piuttosto consistente.

La nostra richiesta di non passaggio agli articoli mira, essenzialmente, ad un chiarimento forte all'interno della maggioranza e, sul punto specifico relativo alla Banca d'Italia, ad una più completa assunzione di responsabilità da parte del Governo. Come abbiamo ripetuto più volte questa mattina, tale nostra richiesta si traduce in un invito al Governo a venire qui in Senato per riferire con chiarezza non solo in merito all'emendamento presentato, ma anche su cosa si intenda fare fino in fondo e se si abbia intenzione di avviare un processo che possa portare, finalmente, ad un cambiamento nei vertici di Bankitalia. *(Brusio in Aula).*

PRESIDENTE. C'è troppo brusio in Aula. Vi prego, colleghi, di permettere alla senatrice De Petris di parlare.

DE PETRIS *(Verdi-Un)*. Anche a tale riguardo abbiamo necessità di ascoltare parole chiare. Chiediamo, quindi, la presentazione di un testo preciso o la formulazione di una altrettanto chiara indicazione, se si vuole convergere su un altro testo per quanto riguarda gli assetti degli organismi di vigilanza.

Credo, pertanto, vi siano tutti gli elementi per avanzare la richiesta di non procedere all'esame degli articoli.

La terza questione che evidenziamo - come ricordava poc'anzi un collega della Margherita - riguarda l'insufficienza delle norme proposte in questo testo relative alla tutela del risparmio. Personalmente, ripropongo con forza il tema della tutela preventiva del risparmio, che non si

è voluto prendere in considerazione, nonostante il lavoro svolto dalle Commissioni competenti della Camera dei deputati. Tale lavoro aveva portato ad un testo che certamente poteva essere migliorato, ma che costituiva un segnale forte da inserire in un disegno di legge che, nonostante sia intitolato alla tutela del risparmio, poco contiene al suo interno al riguardo.

Poiché, come è evidente, i risparmiatori non dispongono di un'adeguata conoscenza del mercato, tale da consentire loro di cogliere i reali rischi insiti nei vari prodotti finanziari, è necessario che siano supportati e garantiti. È necessario, pertanto, che siano forniti di strumenti seri e validi, di notizie ed informazioni che possano renderli consapevoli ma, soprattutto, di una conoscenza preventiva adeguata. Alla tutela preventiva, a nostro avviso, deve evidentemente essere affiancata una adeguata tutela successiva. A tal riguardo, faccio riferimento al tema delle *action class* sul quale si è sorvolato e che non si è voluto approfondire.

Torno a ripetere ancora una volta che vi sono tutti gli elementi - questo è il terzo - per chiedere il non passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge al nostro esame, una nuova proposta da parte del Governo finalmente chiara sui primi due punti ed una riformulazione per quanto riguarda la questione del risparmio.

A maggior ragione, essendo trascorsi molti anni, e a distanza di due anni dai crac Parmalat e Cirio (che peraltro non rappresentavano i primi scandali finanziari per il nostro Paese), ritengo che non sia possibile presentarci ai cittadini, ai risparmiatori, a tutti coloro che in questi anni hanno sofferto e hanno visto bruciare i propri risparmi nel giro di pochissimo tempo con trucchi che conosciamo bene (e cioè per coprire i debiti e le esposizioni che le banche avevano nei confronti della Cirio e della Parmalat che sono stati scaricati su cittadini ignari, che non avevano alcuna consapevolezza della situazione), con un testo del tutto insufficiente come il presente.

Per questo motivo chiediamo sia di non passare all'esame degli articoli, sia una riformulazione della norma in materia di risparmio e, soprattutto, un'assunzione di responsabilità e chiarezza da parte del Governo, poste anche le contraddizioni emerse in questi giorni sia sulla vicenda della Banca d'Italia, sia sulla questione degli assetti della vigilanza. (*Applausi dal Gruppo Verdi-Un e del senatore Piatti*).

*PEDRIZZI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, stamattina stiamo assistendo ad un vero e proprio minuetto. È infatti paradossale che, nonostante tutti siamo d'accordo sull'analisi e sulla diagnosi dei fenomeni che hanno portato a quegli scandali che hanno procurato danni enormi ai risparmiatori; nonostante tutti quanti condividiamo la necessità di dare risposte a questi risparmiatori, e soprattutto ai mercati internazionali; nonostante tutti abbiamo fatto riferimento all'esperienza statunitense e agli interventi legislativi posti in atto per rafforzare la SEC (l'organismo preposto alla vigilanza sui mercati finanziari americani); nonostante tutti affermiamo che è opportuno dare risposte ai risparmiatori, agli investitori, ai mercati e alle *Authority*, rafforzandole; nonostante tutti sottolineiamo la necessità di rafforzare la CONSOB, ripeto, nonostante tutto questo, ora si chiede di tornare in Commissione per valutare nuovamente tutto il provvedimento.

Ieri con un intervento magistrale il relatore, senatore Semeraro, ha dimostrato come in pratica l'intero dibattito svoltosi in quest'Aula non abbia riguardato il disegno di legge in materia di risparmio - sul quale presso la Camera è stato condotto un importante lavoro preparatorio che aveva già disegnato l'impalcatura dell'intero provvedimento - visto che in quest'Aula la discussione si è accentrata esclusivamente sulla Banca d'Italia e sul suo Governatore.

Oggi, pur conducendo tutti la stessa analisi e la stessa diagnosi e affermando la necessità di intervenire velocemente, da parte dell'opposizione si chiede però di tornare in Commissione: per rivedere che cosa, per valutare quali articoli del presente testo? Abbiamo preso in esame la *governance* delle società e risolto il problema dei controlli interni; abbiamo affrontato il problema dei conflitti di interesse delle banche, e delle banche e della Borsa, abbiamo risolto i problemi dei cosiddetti Paesi *offshore*, e dei paradisi fiscali e legali, al fine di evitare quanto

si è verificato nei casi della Cirio e della Parmalat; abbiamo messo a punto la funzione e i ruoli dei revisori dei conti; abbiamo esaminato la figura degli analisti finanziari; abbiamo preso persino in esame in maniera organica, con l'emendamento proposto dal Governo e votato all'unanimità dal Consiglio dei ministri, gli assetti organizzativi della Banca d'Italia; abbiamo affermato altresì l'opportunità di rafforzare la CONSOB per consentirle di essere più penetrante nell'ambito dei controlli e dell'esame dei bilanci delle società. Ebbene, adesso ci si dice che dobbiamo bloccare l'esame del provvedimento e tornare in Commissione.

Mi sembra un discorso paradossale e oltretutto da irresponsabili, perché questo significa che per motivi politici, per motivi ideologici, non si vogliono dare risposte ai risparmiatori, ai mercati internazionali e agli investitori, arrecando un grave danno non solo al sistema bancario, ma anche al sistema finanziario e soprattutto al sistema economico del nostro Paese.

Per tali motivi noi siamo fortemente contrari ed intendiamo andare avanti nella votazione degli emendamenti per dare queste risposte e per esitare nel più breve tempo possibile al Senato questo provvedimento. *(Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC e LP).*

GRILLO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO (FI). Signor Presidente, anche io ritengo che sia nella convenienza del Parlamento entrare nel merito degli emendamenti presentati e discutere finalmente in Aula un problema di straordinaria importanza. Ricordo ai colleghi che la richiesta di non passaggio agli articoli è evidentemente contraddittoria, perché si sollecitano decisioni da parte della pubblica opinione, si fa riferimento a fatti accaduti due anni e mezzo fa, si richiama l'attenzione sulla necessità di creare nuove e maggiori tutele per i risparmiatori, e poi succede che in Parlamento arriva il provvedimento e gli stessi colleghi che hanno contribuito a dichiarazioni, pronunciamenti, atteggiamenti finalizzati a sollecitare decisioni da parte del Governo e del Parlamento questa mattina chiedono il rinvio del provvedimento.

Guardate, colleghi, io credo che ci sia una necessità in più per affrontare nella sede competente, l'Aula del Senato, questi argomenti: sono quarantacinque giorni che i *mass media* italiani pretendono di indicare al Paese le vie d'uscita per risolvere i problemi. Io non credo che il «Corriere della Sera», «la Repubblica» e gli altri grandi giornali - che rispetto, per carità - siano nelle condizioni di poter dettare le soluzioni al Parlamento. Credo che noi dobbiamo recuperare il massimo di dignità, di autorevolezza, che pure abbiamo, dimostrando di avviare pacatamente, seriamente, concretamente, un dibattito su questioni assai delicate.

Occorre sgombrare il campo dai polveroni che pure ci sono stati in queste settimane e in questi mesi, cercare di entrare nel merito, giudicare le persone per quello che hanno fatto. Ho letto, ad esempio, più di una volta, affermazioni di colleghi dell'opposizione di questo tenore: Fazio si difenda. Fazio non è, come tutti gli ex Governatori di questa Repubblica, persona che rilascia interviste alla stampa, che interviene sulle televisioni. *(Commenti del senatore Turroni)*. Fazio si difende con gli atti che compie... *(Commenti dai banchi del centro-sinistra. Richiami del Presidente)*... e noi dobbiamo avere l'onestà, colleghi senatori, di entrare nel merito di questi atti. *(Commenti del senatore Novi)*.

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, fate parlare il senatore Grillo.

GRILLO (FI). Non credo che sia nell'interesse di nessuno confondere i ruoli che ciascuno di noi deve svolgere. Noi abbiamo il dovere di produrre una normativa adeguata ai tempi. Sono accadute delle cose negli anni passati e il Parlamento ha il dovere di dare risposte alte e qualificate. Per dare queste risposte dobbiamo studiare la documentazione in nostro possesso, non farci condizionare dai proclami, dalle quantità enormi di falsità che sono circolate sui *mass media*, ultima quella di stamattina in ordine al Governatore indagato. Ieri sera, per fortuna, il procuratore capo ha smentito questa notizia, però sulle prime pagine di tutti i giornali di oggi non si parla che di questo.

Il disegno di legge sulla tutela del risparmio contiene, come i colleghi delle Commissioni finanze e attività produttive sanno, norme estremamente importanti, a prescindere dalle

questioni relative alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia è entrata in questo dibattito per una vergognosa ed assolutamente assurda campagna massmediatica che nel mese di agosto i principali quotidiani hanno organizzato... *(Commenti dai banchi del centro-sinistra. Richiami del Presidente)*. Discutiamo di tutto, anche di questo, ma non perdiamo di vista che la centralità delle questioni non è questa; discutiamo di tutto, ma con cognizione di causa, soprattutto dopo aver dimostrato di conoscere le cose di cui stiamo dibattendo. *(Applausi dal Gruppo FI e del senatore Eufemi)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di non passare all'esame degli articoli.

TURRONI *(Verdi-Un)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI *(Verdi-Un)*. Buongiorno, signor Presidente, occorre che preliminarmente dica una cosa.

PRESIDENTE. Senatore Turroni, per il suo Gruppo è già intervenuta la senatrice De Petris.

TURRONI *(Verdi-Un)*. Signor Presidente, ricordo che l'articolo 96 del Regolamento recita che «ciascun Senatore può avanzare la proposta» che non si passi all'esame degli articoli ed io sono un senatore, fino a prova contraria.

PRESIDENTE. Può essere che mi sbagli, senatore Turroni, ma mentre la proposta cui lei si riferisce può essere presentata da ciascun senatore, gli interventi possono poi essere svolti da un rappresentante per Gruppo.

TURRONI *(Verdi-Un)*. Comunque, signor Presidente, mi lasci prendere la parola per una questione diversa da quella che lei aveva inteso.

Ieri - interverrò solo per qualche secondo - ho salutato con simpatia il senatore Moro per l'incarico temporaneo da lui assunto. E la circostanza che lei è qui mi porta a dire che, con altrettanta simpatia e stima, avrei salutato questa supplenza, qualora fosse toccata a lei; anzi, sarei stato più contento se fosse arrivata fino alla fine della legislatura, signor Presidente.

Detto questo, chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

GARRAFFA *(DS-U)*. Signor Presidente, la prego di far controllare gli scranni situati sopra quello del senatore Moncada.

PASSIGLI *(DS-U)*. Signor Presidente, ci sono molte luci accese cui non corrisponde la presenza di alcun senatore!

PRESIDENTE. La prego, senatore Passigli: si sta procedendo alla verifica.

Il Senato non è in numero legale. *(Applausi dai banchi del centro-sinistra)*.

Suspendo la seduta per venti minuti.

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 3328, 2202, 2680, 2759, 2760, 2765 e 3308

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione della proposta di non passare all'esame degli articoli.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

(Proteste dai banchi del centro-sinistra. Alcuni senatori dell'opposizione segnalano alla Presidenza che presso i banchi del centro-destra vi sono luci accese cui non corrisponderebbe la presenza di senatori).

La Presidenza avrà modo di verificare che alle luci accese corrispondano effettivamente i senatori votanti.

GARRAFA (DS-U). Signor Presidente, controlli la postazione posta dietro quella del senatore Tunis.

PRESIDENTE. Il Senato non è in numero legale.

Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,40, è ripresa alle ore 11,01).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 3328, 2202, 2680, 2759, 2760, 2765 e 3308

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo alla votazione della proposta di non passare all'esame degli articoli.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

(Proteste dai banchi del centro-sinistra. Alcuni senatori dell'opposizione segnalano alla Presidenza che presso i banchi del centro-destra vi sono luci accese cui non corrisponderebbe la presenza di senatori).

PRESIDENTE. Colleghi, non c'è bisogno: ancorché lievemente astigmatico, sono in grado di vedere tutto. Datemi il tempo di controllare. *(Vivaci proteste dai banchi del centro-sinistra).*

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo nuovamente la seduta per venti minuti.

Presidenza del vice presidente DINI

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 3328, 2202, 2680, 2759, 2760, 2765 e 3308

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione della proposta di non passare all'esame degli articoli.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Colleghi, vi prego di sedervi, perché altrimenti non possiamo verificare. Accanto al senatore Piccioni c'è una scheda in più.

PAGANO (*DS-U*). Senatore Marano, la finisca!

PRESIDENTE. Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 3328, 2202, 2680, 2759, 2760, 2765 e 3308

PRESIDENTE.

Procediamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 3328, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

MORANDO (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*DS-U*). Signor Presidente, intendo avanzare una proposta sull'ordine dei lavori.

C'è enorme attenzione - lo dico ai senatori Grillo e Pedrizzi, che hanno svolto pochi minuti fa interventi su questo punto, ai quali do ragione - nell'opinione pubblica, tra gli operatori economici, i risparmiatori, i cittadini italiani e non soltanto in Italia, allo sviluppo della discussione in Senato su questo disegno di legge. I senatori Grillo e Pedrizzi sanno perché su tale punto abbiamo portato avanti in Senato un'iniziativa ostruzionistica anche questa mattina: non c'è nessun riferimento al merito del problema e del provvedimento che stiamo discutendo; si tratta, invece, di un atteggiamento ostruzionistico che l'Unione ha deciso con riferimento alla discussione in corso, tra centro-destra e centro-sinistra, sulla questione della legge elettorale.

Detto questo, non c'è dubbio che confermiamo il nostro interesse, nello stesso interesse del Paese, a che la discussione del disegno di legge sul risparmio vada avanti.

L'attenzione - mi rivolgo, in particolare, ai colleghi della maggioranza - dell'opinione pubblica italiana, già elevatissima in rapporto all'esplosione di scandali finanziari gravissimi come quelli di Cirio e Parmalat, si è ulteriormente accresciuta nel corso dell'estate a causa della crisi del vertice della Banca d'Italia, su cui per adesso non voglio formulare valutazioni di merito. Mi limito dunque a constatare che nel corso delle ultime settimane vi è stata un'ulteriore crescita dell'attenzione sul tema originata, appunto, dalla crisi del vertice della Banca d'Italia. Così grave, signor Presidente, è la situazione determinatasi per la Banca d'Italia che il Ministro dell'economia, intervenendo nel dibattito svolto in Senato, dopo avere rivendicato la competenza del Parlamento e del Governo alla tutela della credibilità del sistema

finanziario e del credito, in quanto «bene pubblico che dipende direttamente dalla bontà delle regole, oltre che dai comportamenti di chi le applica», ha affermato esplicitamente - come risulta dal Resoconto stenografico - che nel corso di questa fase (cioè nelle ultime settimane) si sono determinati, in rapporto alla vicenda della crisi del vertice della Banca d'Italia, danni alla reputazione del nostro sistema economico e finanziario. Queste le parole pronunciate dal Ministro dell'economia, che ho riportato.

Per esplicita affermazione del Governo, debbo dedurre largamente condivisa dalla maggioranza in quest'Aula, siamo in presenza di qualcosa che determina un danno per la reputazione - valore anche economicamente inestimabile - del nostro sistema economico e finanziario.

Qual è allora, signor Presidente, la mia proposta sul tema?

L'esame dell'emendamento presentato dal Governo, cioè l'emendamento 019.1 (testo 2), concernente regole per il funzionamento della Banca d'Italia, a nostro avviso (e con decisione unanime di quest'Aula), dovrebbe essere anticipato rispetto a quello delle altre norme contenute nel disegno di legge, in modo tale che si affronti responsabilmente e immediatamente il tema della riorganizzazione, con riferimento, prima di tutto, alle regole che presiedono al funzionamento della Banca d'Italia, consentendo così al Parlamento di fare fino in fondo la propria parte.

Nel corso delle settimane che ci siamo lasciati alle spalle, signor Presidente (lei lo sa bene), si è sviluppata una discussione anche a proposito di ciò che il Parlamento potrebbe o non potrebbe fare in relazione alla vicenda della Banca d'Italia.

Al riguardo sono state sostenute posizioni tra loro anche molto diverse, ma a me pare, signor relatore e signori della maggioranza, che dovremmo convenire pacificamente su due punti essenziali. In primo luogo, è fuori discussione che il Parlamento abbia il potere di intervenire nella ridefinizione delle regole che presiedono al funzionamento della Banca d'Italia: in buona sostanza, tutto ciò che riguarda la natura del suo assetto proprietario, le caratteristiche della procedura e la titolarità dei poteri, la procedura di nomina e di revoca, le regole di funzionamento, con riferimento alla collegialità o meno delle decisioni, la questione delle competenze, con particolare riferimento alle competenze in capo alla Banca d'Italia, oltre che in materia di vigilanza sul sistema creditizio anche in materia di concorrenza nello stesso settore.

Chiudendo questa discussione estiva, molto dannosa - a mio avviso - anche per la stessa dignità del Parlamento circa quello che potrebbe o non potrebbe fare, il Parlamento stesso può intervenire sulle regole, tant'è che il Governo ha presentato un emendamento che affronta esattamente temi che ho citato.

Siccome siamo in un regime parlamentare, quando il Governo ha da svolgere funzioni inerenti un'attività di tipo non legislativo, ma amministrativo, il Parlamento può sempre inviare al Governo un atto di indirizzo circa lo svolgimento dei compiti affidati all'Esecutivo, e credo che al riguardo siamo tutti d'accordo.

A questo punto, allora, la proposta è semplice: si richiede che il Parlamento - in questo caso, l'Assemblea del Senato - affronti immediatamente un determinato tema. Non c'è nessuna ragione di tipo regolamentare per non farlo, posto che mi sto riferendo ad un emendamento e a proposte di modifica tendenti ad inserire articoli aggiuntivi nel testo che affrontano un tema, quello della Banca d'Italia, che nella normativa al nostro esame, così come licenziata dalle Commissioni riunite, non è stato affrontato; credo pertanto che si dovrebbe anticipare la discussione sul suddetto tema, rispetto a quella relativa alla materia trattata in altri articoli ed emendamenti presentati.

Signor Presidente, nel momento in cui l'Assemblea delibera su una proposta di non passaggio all'esame degli articoli basata su quelle stesse motivazioni ostruzionistiche più generali che ho prima ricordato, avanzo formalmente la proposta - come scelta sensata, ragionevole e di comune interesse, al di là quindi del merito delle posizioni che sul tema vorremo sostenere - che il Parlamento inizi immediatamente a discutere gli emendamenti presentati a partire dal 0.19.1 (testo2) proposto dal Governo e dagli ordini del giorno riferiti alla Banca d'Italia.

Come è stato detto dal Ministro dell'economia e delle finanze, e non dal sottoscritto, ne va della credibilità del sistema economico-finanziario del Paese, posto che, se esiste un

problema di questo tipo, non si comprende perché rifiutarsi di fare la propria parte per affrontarlo. (*Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U*).

PRESIDENTE. Colleghi, nell'eccitazione dello svolgimento della verifica del numero legale - tengo peraltro a precisare che il Senato è ampiamente in numero legale - per una svista abbiamo ommesso di porre ai voti la proposta di non passare all'esame degli articoli.

Metto pertanto ai voti la proposta di non passare all'esame degli articoli avanzata, con diverse motivazioni, dai senatori Vallone e De Petris.

Non è approvata.

Passiamo quindi alla proposta avanzata dal senatore Morando. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 92 del Regolamento, ha facoltà di intervenire, dopo il proponente, un oratore contro e uno a favore, per non più di dieci minuti ciascuno.

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, colleghi, intervengo per sostenere la proposta avanzata dal senatore Morando, una proposta che non attiene a quegli espedienti procedurali che pure stiamo mettendo in campo in ragione dell'ostruzionismo che stiamo svolgendo anche in quest'Aula come elemento di pressione per convincere la maggioranza dell'errore profondo che sta compiendo nel voler intervenire con una radicale modifica legislativa della legge elettorale in modo del tutto unilaterale. Stiamo ponendo, infatti, una questione che ci sembra avere a che fare con gli interessi generali del Paese e su cui chiediamo al Governo e alla maggioranza una riflessione attenta.

Nell'esame della normativa in materia di risparmio ci sembra opportuno sgombrare preventivamente il campo da una questione che si è sovrapposta e che riguarda non tanto e solo il giudizio sul comportamento del Governatore della Banca d'Italia, ma anche la questione, ben più strutturale, delle nuove norme che devono presiedere all'attività di una istituzione così prestigiosa del nostro Paese, posto che le vicende svoltesi hanno evidenziato una insufficienza normativa ed un mancato adeguamento alle nuove realtà entrate in campo con la realizzazione del sistema della moneta unica.

Riteniamo utile distinguere fin dall'inizio una questione così rilevante dall'altra, altrettanto rilevante, della necessità di adottare idonee soluzioni legislative a maggiore tutela del comparto del risparmio. Ci sembra un errore grave schiacciare tutto il dibattito ed unire le due questioni, anche perché in questo modo ci sembra non emerga con sufficiente chiarezza una riflessione sulla normativa uscita dalla Commissione finanze sulla tutela del risparmio, che è, a nostro avviso, purtroppo del tutto inadeguata rispetto alle esigenze di profonde innovazioni di un sistema che ha dimostrato di non essere in grado di prevenire fatti gravi che hanno danneggiato i nostri risparmiatori.

Ora, perché è utile anticipare il nostro dibattito sulla questione della Banca d'Italia? Lo ha già ricordato poco fa il senatore Morando, per cui aggiungerò poche parole alle riflessioni appropriate che egli stesso ha svolto. C'è un'attenzione dell'opinione pubblica interna ed internazionale che guarda alla capacità del Governo (ma qui siamo in Parlamento, ed il Parlamento ha delle responsabilità importanti in questo campo e non può limitarsi, come qualcuno vorrebbe far credere, ad attendere le decisioni di non si sa quali altri organi) di tranquillizzare quella stessa opinione pubblica sul fatto che dalla lezione di questi mesi il Parlamento sappia trarre rapidamente le opportune decisioni.

Ciò riguarda le regole future, di cui dovremo discutere; abbiamo qui ascoltato appassionate difese dell'azione del Governatore in questi mesi e come Unione abbiamo espresso un giudizio, chiaro, di insufficienza. Ne discuteremo nel merito, quando entreremo nel dialogo, ad esempio, con il senatore Grillo, che ha fatto affermazioni molto ultimative. Si tratta ora di dimostrare che per il futuro siamo in grado di predisporre un sistema di regole di funzionamento della Banca d'Italia tale da consentire non il ripetersi di deviazioni da un corretto sentiero, ma, in linea generale, regole adeguate al nuovo contesto istituzionale in cui la stessa Banca d'Italia si trova ad operare.

Badiamo bene: se depuriamo il dibattito svoltosi in queste settimane dagli eccessi polemici, indubbiamente appare, dalle dichiarazioni in verità alquanto oscillanti - e ne capiamo bene le ragioni politiche - del Ministro del tesoro, un terreno su cui potrebbe esercitarsi responsabilmente un'azione del Parlamento, intanto per costruire insieme le regole per il futuro. Lasciamo per ora il giudizio - in questo senso abbiamo presentato un ordine del giorno - sul danno a nostro avviso causato dall'azione del Governatore in questi mesi relativamente alle vicende su cui ci siamo soffermati e sull'opportunità che il Parlamento dia al Governo un indirizzo per le opportune azioni.

Si tratta ora, come ripeto, di costruire le regole del futuro. Ebbene, riteniamo insufficiente la proposta del Governo, così come è stata depositata, e abbiamo presentato emendamenti migliorativi sia come Unione, sia come singoli senatori.

Tuttavia, ci sembra che, se affrontassimo con responsabilità questa materia, sarebbe possibile migliorare la proposta del Governo (che ci appare, ripeto, insufficiente) in ordine a quei temi che sappiamo essere stati individuati nel dibattito: non solo, quindi, il la previsione di un termine per la durata in carica del Governatore, ma anche il perfezionamento di una delicata fase transitoria che attualmente manca nella proposta del Governo, con una più precisa indicazione dei criteri e delle regole di collegialità e trasparenza nelle determinazioni della Banca d'Italia e, infine, una indicazione (che ci sembra importante, avendo colto nella replica della signora Sottosegretario l'attenzione ad una riflessione su questo aspetto) che a noi sembra indispensabile e che riguarda il trasferimento delle competenze sul controllo sulla concorrenza all'apposita *Authority*, fornendo così un contributo importante alla realizzazione di un sistema di controlli generali sulle attività economiche a presidio della trasparenza del mercato, che è uno degli elementi essenziali per agire sulla competitività del nostro Paese.

Penso, perciò, che sarebbe quanto mai opportuno che venire accolta la proposta che abbiamo formulato, dando al Paese il chiaro segnale che il Parlamento responsabilmente affronta la questione e - impregiudicato il giudizio su ciò che è avvenuto in questi mesi - fornendo assicurazioni per il futuro. Non vediamo dunque motivi ostativi all'accoglimento della proposta. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-Un e Aut).*

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione le osservazioni dei colleghi Morando e Giaretta. Tali osservazioni non mi hanno convinto e ritengo che non abbiano convinto nemmeno la maggioranza parlamentare.

Non intendo certo sottovalutare la delicatezza degli argomenti e delle tematiche poste dai colleghi, ma vorrei significare come avremmo valutato in maniera diversa la richiesta di anticipazione di un dibattito se si fosse trattato di voler anticipare l'esame di un disegno di legge rispetto ad altri. Mi spiego meglio.

Siamo chiamati a discutere una riforma organica del risparmio e non riteniamo che l'anticipazione della discussione di un articolo rispetto ad altri possa essere efficace, dando una soluzione concreta alla tematica oggetto del disegno di legge nel suo insieme. Tra l'altro, credo che si darebbe un segnale non condivisibile alla stragrande maggioranza del Paese laddove dovessimo dare ai cittadini il senso di privilegiare come oggetto di dibattito una tematica quale quella della Banca d'Italia e della sua credibilità o meno in rapporto a vicende note, rispetto ad un altro tema che credo stia ancora più a cuore ai cittadini; mi riferisco alle norme che precedono l'articolo 19 e che riguardano la tutela dei risparmiatori e la raccolta del risparmio.

Invito quindi l'opposizione a riflettere su tale richiesta perché, tenuto conto che l'anticipazione del dibattito non porterebbe alcun effetto concreto sull'intervento, sull'efficacia e sull'entrata in vigore dell'impianto legislativo, rischieremmo, da un lato, di non ottenere quell'effetto e, dall'altro, di dare un segnale sbagliato al Paese.

Ecco perché la maggioranza, non condividendo tale scelta, invita l'opposizione a riflettere e in ogni caso voterà contro questa proposta di anticipazione per le motivazioni che ho testé esplicitato. *(Applausi dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta, avanzata dal senatore Morando, di iniziare l'esame delle proposte modificative presentate al provvedimento in esame a partire dall'emendamento 019.1 (testo 2) e relativi subemendamenti.

Non è approvata.

PAGANO (DS-U). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

PAGANO (DS-U). Dovevate chiudere le porte subito: avete fatto entrare cinque senatori.

PRESIDENTE. **Non è approvata.**

MORANDO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, intervengo per chiedere che venga letto il parere espresso dalla Commissione bilancio sull'emendamento governativo relativo alla Banca d'Italia. Come è noto, signor Presidente, si può decidere di leggere o meno i pareri. Ebbene, mentre ritengo che per tutti gli altri possa anche essere tralasciata un'informazione puntuale all'Aula, per quello contrassegnato con il n. 4 del fascicolo penso sia invece necessaria.

A mio avviso, infatti, il relatore e il rappresentante del Governo dovrebbero informare l'Assemblea dei loro intendimenti in ordine a tale parere. Nel suddetto parere è scritto che sull'assetto proprietario della Banca d'Italia il testo del Governo presenta un evidente aspetto di violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e pertanto la Commissione bilancio - non mi sto pronunciando nel merito - propone di sostituire il testo del Governo con un altro compatibile con il summenzionato articolo della Costituzione.

E' assolutamente determinante ai fini del prosieguo dei nostri lavori la lettura di questo parere. Le chiedo pertanto, signor Presidente, se sia possibile invitare il senatore segretario a procedere in tal senso.

EUFEMI, *relatore*. E' stato già fatto.

PAGANO (DS-U). Studiate il Regolamento! I pareri si leggono all'inizio.

PASTORE (FI). L'annuncio è stato dato dal presidente Fisichella.

PRESIDENTE. Prima di invitare il senatore segretario a dare lettura dei pareri, tengo a precisare che essi non sono stati già letti, bensì solo distribuiti.

SPECCHIA (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA (AN). Signor Presidente, desidero farle presente che pochi secondi fa, quando lei ha dato ordine di chiudere le porte per procedere alla controprova, mi trovavo esattamente sulla porta, con un piede dentro l'Aula, ma sono stato spinto fuori. Questo fatto non lo accetto assolutamente. Chiedo pertanto alla Presidenza di dare disposizioni ai commessi affinché possano svolgere le loro funzioni nel rispetto dei senatori che intendono adempiere ai loro doveri.

PRESIDENTE. Senatore Specchia, la Presidenza prende atto della sua precisazione.

Quanto alla lettura dei pareri della 5^a Commissione, ritengo del tutto normale procedere in tal senso. Pertanto, chiedo al senatore segretario di dare lettura dei pareri 4 e 5 espressi in data 14 e 15 settembre.

FIRRARELLO, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che il comma 10 venga riformulato nel senso di prevedere che all'onere derivante dal comma 2, valutato in 800 milioni di euro, si provveda mediante parziale utilizzo delle disponibilità in essere sul fondo di cui all'articolo 2 della legge n. 432 del 1993, fermi rimanendo gli obiettivi di riduzione del debito pubblico.

La Commissione, a rettifica del parere già reso sull'emendamento 16.0.100, esprime inoltre parere contrario sulla suddetta proposta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i subemendamenti all'emendamento 019.1 e i restanti emendamenti 019.13 e 019.14 relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario sulla proposta 019.1/201 in quanto suscettibile di violare i principi di autonomia e indipendenza della Banca d'Italia sanciti nell'ambito della normativa relativa alla Banca centrale europea, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 019.1/106, 019.1/109 (limitatamente al comma 6-bis, lettere a) e b)), 019.1/107, 019.1/108 e 019.14 nonché parere di nulla osta sulle restanti proposte esaminate».

GARRAFFA (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA (DS-U). Signor Presidente, in considerazione del fatto che per problemi tecnici la lettura dei pareri non si è sentita in modo chiaro, ritengo sia utile distribuire il loro testo a tutti i senatori.

PRESIDENTE. Un certo numero di copie è già stato distribuito. Si provvederà ora a distribuirne altre, in modo che tutti i colleghi le possano esaminare.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

D'AMICO (Mar-DL-U). Signor Presidente, mi limiterò ad illustrare gli emendamenti 1.1 e 1.16; gli altri emendamenti che ho firmato insieme al senatore Castellani saranno illustrati da quest'ultimo.

Ci sono diversi strumenti per accrescere l'efficacia dei consigli di amministrazione delle società, per evitare che questi (soprattutto i consigli delle società che accedono al pubblico risparmio, diciamo le società quotate) siano luoghi finti e fare invece in modo che siano luoghi di effettiva verifica dei comportamenti del *management*.

I principali strumenti che vengono utilizzati a questo scopo sono due: l'obbligo (che magari può anche essere autoimposto dalle società) della presenza di un certo numero di amministratori cosiddetti indipendenti, oppure - in generale questi due strumenti sono posti in alternativa - la presenza di consiglieri espressi dalle minoranze azionarie. Vorrei ricordare che in Italia quest'ultimo istituto fu introdotto al momento delle privatizzazioni delle grandi imprese pubbliche. Allora fu prevista espressamente e fu inserita nello statuto la norma in base alla quale quelle società avrebbero mantenuto un'esplicita rappresentanza degli azionisti di minoranza. In sostanza, ciò voleva dire prevedere l'obbligo del voto di lista e la riserva di uno o più eletti alla minoranza.

Oggi, in Italia, abbiamo uno schema in base al quale per quelle società è prevista la presenza di rappresentanti della minoranza, mentre ciò non accade per le altre società, per le quali - come sappiamo - è prevista in maniera autoregolamentativa la presenza di consiglieri cosiddetti indipendenti.

Il disegno di legge licenziato dalla Camera (mi sembra di ricordare che non sia stato modificato in Commissione al Senato) introduce per tutte le società quotate, oltre all'obbligo della presenza di consiglieri indipendenti, anche l'obbligo della presenza di consiglieri di minoranza. È una scelta piuttosto radicale, considerato che in genere nel resto del mondo i due obblighi vengono considerati in alternativa. Non c'è dubbio che ciò rischia di provocare l'effetto di trasformare i consigli di amministrazione, che sostanzialmente sono organi di governo, in una specie di rappresentanza proporzionale dei vari interessi in qualche modo coinvolti.

Ci sono anche indicazioni quantitative che inducono a ritenere ciò che mi appresto ad affermare. In Italia, il potere di controllo sulle società comporta l'attribuzione di benefici privati, così si suol dire, molto alti. Ciò significa che in effetti i consigli di amministrazione non hanno funzionato, non funzionano sufficientemente bene. Pertanto, una legge che introduca vincoli più stringenti per far sì che i consigli di amministrazione siano effettivamente luoghi di verifica dei comportamenti del *management* e per garantire una più forte tutela degli azionisti di minoranza è giustificata da una serie di evidenze, non da ultimo dai casi Cirio e Parmalat, nei quali è risultato evidente a tutti che i consigli di amministrazione non hanno svolto la funzione per la quale il codice civile li aveva pensati.

Nella specifica situazione italiana, a mio avviso, si giustifica una particolare decisione, che è quella di non scegliere una delle due soluzioni presenti nel mondo, ma di prevederle entrambe, anche alla luce del fatto che la presenza di consiglieri di minoranza all'interno delle società privatizzate (consiglieri espressi cioè da un voto di lista con un numero di posti riservati alla minoranza azionaria) ha dato buona prova di sé. È una valutazione generalizzata che i consigli delle società privatizzate hanno funzionato meglio grazie alla presenza di rappresentanti degli azionisti diversi dagli azionisti di controllo.

La norma introduce questo obbligo per tutte le società quotate. Tuttavia, bisogna aver presente che nel panorama delle società quotate italiane ci sono anche società finanziariamente molto piccole e prevedere anche per queste società fin da subito l'obbligo della presenza nei consigli di amministrazione di rappresentanti della minoranza si presta a numerose obiezioni, la più ovvia delle quali è la seguente: in caso di piccole società, il rischio è che non si abbia un rappresentante dei piccoli azionisti diffusi (ad esempio il rappresentante dei fondi comuni di investimento), bensì che si generi il semplice effetto per cui il concorrente di una società che produce quel dato bene compra in Borsa una piccola quota di azioni di quella società ed entra nel consiglio di amministrazione.

Con ciò si ottiene l'effetto contrario a quello che si vorrebbe ottenere; il risultato cioè è che quel consiglio di amministrazione non potrebbe in alcun caso diventare il luogo nel quale si effettuano le discussioni strategiche sull'impresa.

Come ho detto, quindi, per temperare i vari interessi in campo abbiamo avanzato una proposta che concorda con la scelta generale di prevedere la presenza degli azionisti di minoranza nel consiglio di amministrazione con un proprio rappresentante oltre ai rappresentanti indipendenti e, tuttavia, in via di prima applicazione limita quest'obbligo alle sole società del MIB 30-R, alle prime trenta società quotate; prevede una graduale estensione di questo obbligo tendenzialmente a tutte le società, ma secondo una gradualità governata dall'Autorità di Borsa (la CONSOB). Credo che questa sarebbe una soluzione più ragionevole.

Vi è poi una seconda questione, affrontata in particolare dall'emendamento 1.16, ma anche dall'emendamento di cui ho parlato. Una delle evidenze emerse dagli scandali e a mio avviso non sufficientemente considerata nel dibattito è quella relativa al fatto che i cosiddetti consiglieri indipendenti spesso non si sono rivelati tali. Per infiniti motivi i criteri di indipendenza previsti dall'ordinamento vigente sono criteri di natura molto formale; in realtà, quello di indipendenza deve essere un criterio sostanziale.

Da questo punto di vista avanziamo alcune proposte tese, in primo luogo, a rafforzare le responsabilità nella verifica dell'indipendenza. Ciò vuol dire proceduralizzare una responsabilità del consiglio di amministrazione per la verifica dell'indipendenza.

Esiste poi il problema dei requisiti di onorabilità, questione delicatissima poiché essi attengono alla capacità delle persone. Crediamo che nel quadro complessivo e nel ridisegno, previsto nella proposta di legge in esame, della responsabilità della società di revisione sia giusto affermare che in tema di requisiti di onorabilità - che debbono essere disciplinati con una certa previsione perché, come ho detto, attengono alla capacità delle persone - deve essere prevista una esplicita funzione delle società di revisione, relativa alla verifica della loro sussistenza, e deve essere prevista altresì la possibilità per la società di revisione, in caso di dubbi relativi alla sussistenza di tali requisiti, di attivare la CONSOB perché possa, se del caso, dichiarare decaduto l'amministratore di cui si sta trattando. (*Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U*).

CASTELLANI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, mi limiterò ad illustrare gli emendamenti 1.8 e 1.13 che, come ben sa, incidono sulla composizione degli organi per le società che

gestiscono intermediazioni finanziarie. Questo è il punto centrale della riforma, dal momento che gli scandali cui abbiamo assistito sono tutti avvenuti in quanto società di intermediazione finanziaria non hanno risposto appieno alle esigenze di tutela dei consumatori e, soprattutto, alle esigenze della trasparenza del mercato.

Credo che il nodo sia tutto qui, ed è per questo che criticiamo il disegno di legge in esame. Esso, infatti, non incide profondamente sulla questione dei controlli e della trasparenza in ordine al mercato dei capitali e soprattutto dei titoli, che possono diventare spazzatura.

Credo che la maggioranza e il Governo possano convenire sull'osservazione che il disegno di legge è debole, non dà risposte puntuali alle esigenze di tutela dei risparmiatori ed avendo suscitato molte attese, soprattutto da parte dei consumatori e degli utenti, ha determinato una diffusa disillusione non essendo state queste attese accolte.

Entrando nel merito, l'emendamento 1.8 incide sulle disposizioni che prevedono l'obbligo generalizzato di adozione del voto di lista per la nomina dei membri del consiglio di amministrazione. Siamo d'accordo sull'introduzione del voto di lista, ma intendiamo introdurre alcune correzioni orientate, per un verso, a riconoscere le peculiarità dei due modelli societari, quello monista e quello dualista, perché il testo uscito dalla Commissione non sembra tener conto delle differenziazioni fra questi due modelli di gestione della società, e, per altro verso, a distinguere le responsabilità amministrative e gestionali da quelle di controllo. Il nodo centrale infatti risiede proprio nelle modalità di controllo di chi gestisce effettivamente le società; sempre in tale ambito rientra il problema della vigilanza che, a differenza degli altri aspetti prima menzionati, deve prevedere forme idonee ed efficaci di coinvolgimento delle minoranze.

L'emendamento proposto tiene conto proprio di tali aspetti. Ricordo che nel primo comma, che si riferisce alle società che hanno un'organizzazione di tipo monistico, si prevede che almeno uno degli amministratori, in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile, venga nominato dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo alla lista risultata prima per numero di voti, perché abbiamo visto come possono crearsi dei concerti - chiamiamoli così - in questo campo.

Con il comma successivo si disciplinano le modalità con cui vengono accertati i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2409-*septiesdecies* del codice civile, precisando che devono essere verificati dal consiglio di amministrazione con cadenza semestrale, perché certamente in tale lasso di tempo questi profili possono mutare: anche chi ha avuto riconosciuti tali profili di indipendenza, avendo o accettando cariche in altre società, quindi collegandosi con vari intrecci a chi detiene e determina la maggioranza nella gestione della società, può perderli, ovvero possono essere verificati dalla CONSOB in ogni momento qualora ne faccia espressa richiesta almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica. Quindi, la norma che intendiamo introdurre è molto puntuale.

Un ulteriore comma precisa che nelle società organizzate secondo il sistema ordinario, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi deve essere espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo alla lista risultata prima per numero di voti. Anche in questo caso occorre la verifica dei requisiti di indipendenza, per cui rimandiamo a quanto previsto nel precedente comma.

Con l'ultimo comma vorremmo affidare alla CONSOB, che poi dovrà esprimersi con proprio regolamento, la possibilità di stabilire «ulteriori requisiti di indipendenza dei componenti del consiglio di amministrazione nominati ai sensi della stessa disposizione per le società organizzate secondo il sistema monistico». In questo modo riteniamo di poter assicurare un controllo e una gestione trasparenti di queste società che hanno il compito veramente delicato di immettere nel mercato titoli e obbligazioni.

Con l'emendamento 1.13 intendiamo sopprimere il capoverso «Art. 147-*quater*» del disegno di legge in esame che riguarda la modifica dell'articolo 147-*ter* in materia di elezione e composizione del consiglio di amministrazione.

Vogliamo sopprimere questo capoverso, introdotto *ex novo* dal disegno di legge, perché riteniamo che disciplini in modo non soddisfacente o, almeno, non del tutto soddisfacente, la modalità di composizione del consiglio di gestione nel modello dualistico. Come abbiamo già

affermato, infatti, vogliamo distinguere le due configurazioni di gestione, cioè il modello monistico da quello dualistico.

Tale capoverso prescrive, infatti, la presenza nei consigli di gestione con quattro o più membri di almeno un membro indipendente con requisiti di indipendenza analoghi a quelli stabiliti per i sindaci. Noi vogliamo, invece, prescindere dalla soglia stabilita dei quattro membri che ci sembra fissata in modo arbitrario.

Questa modifica non sembra, infatti, riconoscere il carattere del tutto peculiare delle società gestite secondo il modello dualistico che hanno, invece, nel consiglio di gestione l'organo denominato esecutivo il quale, in effetti, adotta nel sistema dualistico tutte le decisioni gestionali. Riteniamo, soprattutto, che questo capoverso non riconosca la posizione peculiare attribuita nel nostro ordinamento ai consiglieri indipendenti ai quali viene riconosciuto il diritto di voto negli organi amministrativi.

Come potete notare, i due emendamenti appena illustrati vanno esattamente nella direzione preannunciata: vogliamo migliorare la legge e, soprattutto, rendere più trasparente le modalità di gestione e di controllo degli organismi che gestiscono le società di intermediazione finanziaria, quelle stesse società che sono state oggetto di lunghe audizioni presso le Commissioni riunite e che certamente hanno dimostrato di non essere all'altezza delle attese dei consumatori durante questi ultimi anni che hanno visto esplodere i casi Cirio e Parmalat. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Zancan*).

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 1.4 e 1.10; l'emendamento 1.11 sarà, invece, illustrato dal senatore Ripamonti.

L'articolo 1, insieme all'articolo 6, si riferisce al tema della *governance* societaria, tema sul quale è stata incentrata la discussione nelle Commissioni riunite per le questioni da noi poste, e cioè: la necessità di intervenire su una nuova disciplina delle società per azioni per rafforzare il sistema dei controlli interni sulla gestione delle imprese e, soprattutto, la sorveglianza sulla corretta rappresentazione della loro situazione finanziaria.

Gli emendamenti da noi presentati all'articolo 1 vogliono tentare di compiere un passo in avanti in materia di *governance* delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati.

Infatti, riteniamo che il risultato raggiunto dalla maggioranza nelle Commissioni riunite con l'articolo 1 non riesca a raggiungere l'obiettivo di garantire nella vita aziendale un adeguato pluralismo nelle forme di controllo e quindi un'adeguata trasparenza che sappiano costituire uno degli aspetti più delicati e, a nostra opinione, anche uno dei punti assolutamente fondamentali al fine di evitare che possano verificarsi nuovamente situazioni incredibili come quelle cui ci siamo trovati di fronte e che inviterei verificare attentamente anche alla luce dei fatti accaduti negli ultimi tempi: in tal senso, basterebbe leggere alcune notizie pubblicate oggi dal quotidiano "Il Sole-24 Ore".

Ora proprio perché l'articolo 1, così come perviene all'esame dell'Aula, non riesce a raggiungere il suddetto obiettivo, che è - ripeto - quello di garantire un adeguato pluralismo nelle forme di controllo, ci siamo concentrati sulla possibilità di aumentare e garantire maggiormente la presenza dei rappresentanti delle minoranze nei consigli d'amministrazione. Occorre, pertanto, fare di più; va detto che, rispetto al testo licenziato dalla Camera, è stato migliorato proprio l'aspetto della presenza dei rappresentanti della minoranza nei consigli d'amministrazione; tuttavia, ripeto, consideriamo necessario fare di più. Siamo, infatti, dell'avviso che la trasparenza e il pluralismo nel governo delle società costituiscano la condizione indispensabile per prevenire i reati di falsificazione dei bilanci e dei documenti alla base degli scandali cui abbiamo assistito e al fine di evitare che si ripetano vicende come quelle che - ahimè! - hanno colpito il nostro Paese, come casi Parmalat e Cirio, ma anche in altre occasioni.

Occorre quindi credere fino in fondo alla trasparenza e al rafforzamento del pluralismo nei consigli d'amministrazione. Per questa ragione con i nostri emendamenti prevediamo un reale rafforzamento delle minoranze attraverso la possibilità di presentare liste di minoranza da parte di detentori di quote azionarie minori. Il primo emendamento che illustro, l'emendamento 1.4, intende raggiungere proprio questo obiettivo e cioè abbassare il *quorum* dall'attuale 20 all'1 per cento, tant'è, che al comma 1, capoverso «Articolo 147-ter», comma 1, dell'articolo in esame prevediamo espressamente di sostituire le parole: «a un quarantesimo» con le seguenti: «all'1 per cento».

Si tratta evidentemente di un obiettivo chiarissimo che - torno a ripetere - consideriamo centrale nel meccanismo di avvio di procedure trasparenti, cioè quello di far pesare maggiormente le minoranze attraverso la reale possibilità di presentare liste di minoranza anche da parte di chi detiene quote azionarie basse. Se questo meccanismo fosse stato attivo, ad esempio, nel caso della Parmalat e della Cirio, forse già attraverso il meccanismo di controllo interno avremmo potuto avere la percezione esatta di quanto stava per accadere.

Chiediamo quindi di abbassare tale *quorum* e portarlo all'1 per cento, posto che, oltre tutto, è normale che non solo vi sia l'esigenza della trasparenza, che in questo modo sarebbe assolutamente rafforzata, così come del pluralismo, ma anche perché è evidente che la presenza anche di chi detiene quote azionarie basse favorirebbe una maggiore dialettica all'interno dell'azienda, garantendo la reale possibilità di condurre un'azione di controllo da parte delle minoranze.

Sappiamo che il problema dei controlli è esterno, ma anche interno. Se le minoranze possono essere presenti, possono rappresentare davvero per tutti una garanzia di controllo maggiore di quella prevista dall'articolo 1, così come è stato licenziato dalle Commissioni riunite. È evidente che il lavorare e l'agire sulle minoranze, insieme con gli emendamenti illustrati dal senatore D'Amico ed anche dal senatore Castellani, volti a far sì che sia meno aleatorio il concetto stesso di affidabilità e onorabilità per quanto riguarda i requisiti di coloro che devono sedere nel consiglio d'amministrazione, ma che sia anche legato molto di più alla possibilità di intervento della CONSOB, è un modo serio - molto serio - di rispondere non con un *maquillage* di facciata al sistema attuale delle *governance*, ma incidendo profondamente sui meccanismi di governo delle società.

L'emendamento 1.10 ha l'obiettivo preciso, sempre nell'ottica del rafforzamento delle minoranze, di garantire la presenza nei consigli d'amministrazione di membri espressi dalla minoranza nelle seguenti quote: due, se i membri del consiglio d'amministrazione sono più di sette, e in ogni caso almeno il 20 per cento. Questo emendamento, signor Presidente, consentirebbe alle minoranze di essere meglio rappresentate nel consiglio d'amministrazione e quindi, attraverso un loro maggiore ruolo, di ottenere un primo elemento di controllo nel consiglio d'amministrazione. Ciò rappresenta - non ci stancheremo mai di dirlo - una garanzia per il corretto funzionamento delle società, per la trasparenza del mercato finanziario italiano e per una tutela, anche questa dall'interno, dei risparmiatori.

RIPAMONTI (Verdi-Un). Signor Presidente, colleghi, illustrerò l'emendamento 1.11. Riteniamo quella trattata dall'articolo 1 sia forse una delle questioni decisive che possono permetterci di affrontare in modo più adeguato, più corretto, più stringente il tema generale della gestione dei consigli d'amministrazione ed in particolare, signor Presidente, il tema della previsione di garanzie più stringenti attorno alle questioni della trasparenza, dei diritti delle minoranze e soprattutto delle garanzie per i risparmiatori, per i cittadini, per i clienti, circa la possibilità di controllare meglio che fine fanno i propri soldi, perché poi, alla fine, la questione di fondo è questa.

L'articolo 1, al comma 2, affronta un aspetto importante relativo alla elezione e alla composizione dei consigli di amministrazione. Riteniamo questo un passaggio importante, una cosa positiva, anche se siamo stati costretti a presentare emendamenti a tale articolo, perché, pur esprimendo un giudizio positivo sul testo all'esame, riteniamo che, proprio per l'importanza dei temi della trasparenza e della gestione, si debba fare un ulteriore passo avanti.

Al comma 2 si prevede che «almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione» sia «espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero dei voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti». Ripeto, signor Presidente, che consideriamo importante questo aspetto, perché si consente finalmente alle minoranze di avere un ruolo nella gestione dei consigli di amministrazione. Cerchiamo però di rafforzare tale aspetto positivo attraverso l'emendamento 1.10, testé illustrato dalla senatrice De Petris, e l'emendamento 1.11, che sto ora illustrando: ovviamente, signor Presidente, lei comprenderà che l'emendamento 1.11 è in subordine rispetto all'emendamento 1.10, assolutamente più garantista e più stringente rispetto alle questioni che sto trattando.

Al comma 3 si prevede che, «in aggiunta a quanto disposto dal comma 2», vale a dire che ci sia la presenza di una quota delle minoranze, «qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché» i requisiti previsti dai codici di comportamento di società di gestione di mercati regolamentati.

Il nostro emendamento interviene in materia riducendo da sette a cinque il numero dei membri del consiglio di amministrazione, al di sopra del quale almeno uno deve essere espresso come da noi proposto e avere i requisiti previsti dalla norma che stiamo trattando, requisiti cioè di indipendenza.

Ricordo nuovamente, signor Presidente, che questo emendamento è stato presentato in subordine al principale, che è l'1.10, testé illustrato dalla senatrice De Petris. Tuttavia, anche questo emendamento permette di fare un passo in avanti, perché, intervenendo sul tema della gestione, della trasparenza e del controllo, aumenta la possibilità di avere una norma più garantista e, da parte dei consumatori, degli utenti, dei cittadini, di controllare, alla fine, come vengono gestiti i loro soldi.

Per questi motivi, signor Presidente (lo ripeto ancora una volta), chiediamo che venga approvato l'emendamento 1.10 appena illustrato dalla senatrice De Petris; in subordine, chiediamo che venga valutato con attenzione anche l'emendamento 1.11, di cui è prima firmataria la stessa senatrice De Petris, in quanto esso va nella stessa direzione, che ci garantisce di disporre di una norma più efficace.

PASQUINI (DS-U). Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 1.9, 1.12, 1.14. All'emendamento 1.15 aggiunge la propria firma il senatore Fassone, che provvederà poi ad illustrarlo.

L'emendamento 1.9 si riferisce sempre ai problemi della composizione del consiglio d'amministrazione, dal momento che riteniamo che il primo presidio per evitare il determinarsi di situazioni come quelle delle vicende dei *crack* Cirio, Parmalat ed altri, che si sono verificati un paio d'anni fa e che ci hanno portato a questo disegno di legge, seppur in notevole ritardo rispetto alle esigenze di dare risposte ai mercati finanziari e ai risparmiatori, sia per l'appunto prevedere un intervento sui requisiti e le modalità di composizione della *governance* societaria e quindi del consiglio d'amministrazione e del collegio sindacale (il quale ultimo sarà poi affrontato nel successivo articolo 2).

L'emendamento 1.9 si riferisce al modello dualistico, vale a dire alle società in cui esistono sia il consiglio di amministrazione che i due organi, vale a dire il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale, come era tradizione nel nostro Paese (realtà oggi modificata dalla riforma del diritto societario).

Ebbene, le esperienze assolutamente negative riscontrate con i casi Cirio e Parmalat hanno dimostrato l'assenza di controlli interni e diffuse situazioni di collusione e di conflitto di interessi non solo tra consiglieri di amministrazioni e collegio sindacale, ma anche all'interno degli stessi consigli di amministrazione e sindacale.

Non siamo tanto favorevoli ai consiglieri di minoranza, espressioni delle liste di minoranza, perché riteniamo - e i più convinti tra noi sono coloro che hanno maturato una certa esperienza nei consigli di amministrazione di società per azioni - che essi siano collocati in quel ruolo semplicemente per impedire certi passaggi e quindi, in sostanza, per esercitare pratiche ostruzionistiche nelle attività esecutiva e amministrativa della società. Pertanto, riteniamo che la funzione fondamentale di controllo debba essere riportata in capo al collegio sindacale, mentre in questo disegno di legge - peraltro gravemente modificato nel passaggio dalla Camera alle Commissioni riunite del Senato - si assiste ad una forte riduzione dei suoi poteri. È per questo che chiediamo un ripristino di quelle funzioni, argomento che in ogni caso verrà trattato più specificamente quando verrà esaminato l'articolo 2 del disegno di legge.

Per quanto riguarda, invece, il consiglio di amministrazione, il nostro riferimento non è ad un consigliere in rappresentanza della minoranza, ma ad un terzo di consiglieri indipendenti. Al riguardo, sorge un problema. Si potrebbe obiettare che nella Parmalat vi erano già consiglieri apparentemente indipendenti. Ed allora, piuttosto che far riferimento ai codici di autoregolamentazione - che peraltro mantengono la loro importanza, giacché nel nostro Paese, oltre all'intervento del legislatore, sarebbe necessario divulgare la cultura della vergogna e della reputazione, dal momento che non è tollerabile che bancarottieri che hanno

creato gravi danni al Paese in un passato non molto lontano improvvisamente si trovino di nuovo sulla cresta dell'onda - sul piano degli interventi legislativi riteniamo che i requisiti di indipendenza per quel terzo dei membri del consiglio di amministrazione che proponiamo debbano essere stabiliti e controllati dalla CONSOB. Qualora dal riscontro emergessero conflitti di interesse e il mancato rispetto dei requisiti di indipendenza si verificerebbe la decadenza automatica dall'incarico di amministratore.

È vero che in alcuni casi il consigliere di minoranza ha funzionato, ma si tratta in particolare di società ex pubbliche, ex partecipazioni statali nelle quali molto spesso è rimasto a ricoprire tale posizione in rappresentanza del Ministero una volta del tesoro ed oggi dell'economia. In quei casi, sì, ha funzionato, ma - lo ripeto - egli svolgeva quel ruolo in qualità di rappresentante dello Stato, mentre nelle società per azioni private egli non sarebbe certamente tenuto al rispetto di certi comportamenti. Di qui la scelta e la proposta di consiglieri indipendenti.

Quindi, l'emendamento 1.9 fa riferimento al consiglio di amministrazione di una *governance* societaria di tipo dualistico, con un consiglio di amministrazione e un collegio sindacale.

L'emendamento 1.12 presenta le stesse caratteristiche e contenuti dell'emendamento 1.9, ma fa riferimento al sistema monistico, noto anche come modello anglosassone, un sistema al cui interno non esiste il collegio sindacale, che invece è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla riforma del diritto societario, quanto piuttosto amministratori interni ed esterni nell'ambito dello stesso consiglio di amministrazione. I secondi dovrebbero controllare i primi.

L'emendamento 1.14 presenta gli stessi contenuti dei precedenti, ma li riferisce al modello renano, in cui le funzioni del collegio sindacale sono svolte dal consiglio di sorveglianza. Anche quando esistono entrambi gli organismi, come nel caso del modello renano introdotto dalla riforma del diritto societario, si propone che anche nel consiglio di gestione siano presenti gli amministratori, che siano indipendenti e che i loro requisiti siano definiti dalla CONSOB. (*Applausi del senatore Battaferano*).

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, l'emendamento 1.15 si propone di intervenire sull'articolo 147-*quater* del decreto legislativo n. 58 del 1998 che regola, come noto, la materia dell'intermediazione finanziaria.

L'articolo 147-*quater*, quale proposto dalle Commissioni riunite, prevede che, qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere determinati requisiti di indipendenza. Si è quindi in presenza del cosiddetto modello dualistico, cioè il secondo dei tre modelli introdotti dai decreti legislativi che hanno ridisegnato la materia del diritto societario, accanto al modello tradizionale e a quello monistico.

Il modello dualistico prevede, per l'appunto, un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza. Il testo licenziato dalle Commissioni riunite prevede giustamente che tra i componenti del consiglio di gestione, quando il medesimo ha una certa dimensione e quindi lascia presupporre una certa rilevanza della società, vi sia una componente, sia pure minoritaria, di soggetti indipendenti. Il concetto è certamente condivisibile perché avendo le società per azioni avuto, soprattutto negli ultimi tempi, una modifica strutturale che le porta normalmente a fare appello a più canali di finanziamento, è importante che la tutela del risparmio cui è finalizzato il disegno di legge in esame sia, per quanto possibile, anticipata ed arretrata al momento interno.

È molto significativo ed importante che si prevedano momenti di controllo *a posteriori* e addirittura che si sia rafforzata la sanzione penale, anche se queste forme di controllo intervengono per definizione quando il guaio è già avvenuto. Molto importante ed utile invece è che la trincea sia avanzata al momento delle deliberazioni o attraverso la formula dei componenti di minoranza, che peraltro presenta profili di ambiguità e di pericolo, quali quelli illustrati dal senatore D'Amico, o, soprattutto, attraverso la presenza di soggetti muniti di caratteristiche di indipendenza tali che li mettano tendenzialmente e normalmente al riparo da pesanti influenze degli altri componenti del consiglio di amministrazione.

E sin qui andrebbe bene, nel senso che il concetto è condivisibile; tuttavia, i requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del citato decreto legislativo n. 58, sono piuttosto tenui, formali, evanescenti, a fronte dell'esigenza che il soggetto sia veramente capace di contrapporsi a determinate manovre o intenzioni del consiglio di amministrazione

nella sua maggioranza, quando queste manovre devono essere contrastate. Infatti, l'articolo 148, comma 3, che è dettato per i sindaci, prevede genericamente delle situazioni di ineleggibilità, che qui vengono trapiantate testualmente e che consistono nel fatto di essere parenti entro il quarto grado degli amministratori della società, o di avere rapporti di lavoro autonomo o subordinato con la società, nonché il trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, quale novellato dai decreti legislativi in tema di diritto societario, che affianca altre situazioni, ma anch'esse tutte nell'ordine dei requisiti prevalentemente formali.

Per tali motivi, l'emendamento che illustro, e di cui raccomando l'approvazione, si propone di rendere più penetrante il requisito dell'indipendenza, facendo appello non soltanto ai requisiti formali previsti in via generale per tutto il diritto societario dal codice civile, ma in particolare a requisiti più significativi e incisivi, quali soltanto il regolamento della CONSOB è in grado di enunciare con attenzione specifica a questo tipo di società. Torno a dire infatti che i requisiti di cui al codice civile si riferiscono a tutte le società, mentre noi stiamo ragionando in particolare in tema di società di intermediazione finanziaria, che hanno intuitivamente dei connotati particolari.

Non posso sottrarmi dal rilevare che questa esigenza di fare richiamo non ai requisiti del codice civile, ma ai requisiti del regolamento della CONSOB è fatta propria da un autorevole senatore della maggioranza, il senatore Cantoni, nell'emendamento 1.200, laddove proprio a proposito del consiglio di amministrazione generale, cioè del modello tradizionale delle società di intermediazione, si fa appello ai requisiti di indipendenza stabiliti non dal codice civile, ma dal regolamento della CONSOB.

Se si vuole veramente proseguire nella linea dell'esaltazione del criterio della *objectivity* nella composizione dei consigli di amministrazione (che è il criterio normalmente bilanciato con quello della rappresentazione nei vari ordinamenti giuridici), se si vuole proseguire su questa plausibile linea della implementazione dell'oggettività e dell'indipendenza, conviene fare appello a requisiti più penetranti e più incisivi, quali quelli proposti dal nostro emendamento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

EUFEMI, *relatore*. Signor Presidente, occorre precisare che il testo dell'articolo 1, che disciplina la *governance* societaria, è rimasto inalterato sia rispetto alla Camera, sia rispetto a quanto emerso in Commissione. Riteniamo che l'articolo 1 debba essere mantenuto nel testo approvato dalle Commissioni riunite, perché è dannoso modificare questi aspetti della *governance*, rischiando di compromettere un delicato equilibrio.

Abbiamo pertanto scelto di tutelare la presenza delle minoranze nei consigli di amministrazione rispetto agli indipendenti, che sono tuttavia previsti per il sistema dualistico, il quale poggia su consigli di sorveglianza e consigli di gestione.

Per queste ragioni, insieme al senatore Semeraro, esprimo i seguenti pareri. Invito il senatore Cantoni a ritirare l'emendamento 1.200. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2. Invito i senatori Iervolino e Danzi a ritirare l'emendamento 1.201, diversamente il parere è contrario. Invito altresì il senatore Moro a ritirare l'emendamento 1.3. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.4.

Invito il senatore Ciccanti a ritirare l'emendamento 1.5, diversamente il parere è contrario. Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento 1.6 e contrario sugli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 e 1.16.

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sull'emendamento 1.200 è stato formulato un invito al ritiro, che il Governo conferma.

Il parere del Governo è contrario su tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 1 ad eccezione dell'emendamento 1.6, sul quale è favorevole.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 1.200 è stato formulato un invito al ritiro da parte del relatore e della rappresentante del Governo.

PEDRIZZI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Lei non è firmatario, vuole aggiungere la sua firma? *(Il senatore Fassone fa cenno di voler intervenire).*

PAGANO *(DS-U)*. Il senatore Cantoni non c'è, quindi non può ritirarlo! Il senatore Fassone vuole intervenire per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Se non c'è il senatore Cantoni, l'emendamento deve essere dichiarato decaduto.

Il senatore Fassone fa proprio l'emendamento 1.200 del senatore Cantoni?

PEDRIZZI *(AN)*. Domando di parlare. *(Commenti della senatrice Pagano).*

PASTORE *(FI)*. Ma stai zitta!

PAGANO *(DS-U)*. Stai zitta lo dici a tua sorella! Stai zitto tu, che non capisci niente!

PASTORE *(FI)*. Signor Presidente, lo fa proprio il senatore Pedrizzi!

PRESIDENTE. Senatore Pedrizzi, ha facoltà di parlare.

PEDRIZZI *(AN)*. Signor Presidente, penso che dopo tre legislature abbiamo acquisito un minimo di conoscenza del Regolamento.

PAGANO *(DS-U)*. Non è detto.

PEDRIZZI *(AN)*. Signor Presidente, se mi avesse dato subito la parola avrei detto che, non essendo presente il senatore Cantoni, facevo mio l'emendamento 1.200, accogliendo la proposta del relatore e del Governo di ritirarlo.

PAGANO *(DS-U)*. Il senatore Fassone, comunque, fa suo l'emendamento 1.200 e siamo allo stesso punto.

PEDRIZZI *(AN)*. Siamo allo stesso punto, però, senatrice Pagano, la procedura è questa ed io mi attengo alla procedura.

PRESIDENTE. Senatore Fassone, lei fa suo questo emendamento?

FASSONE *(DS-U)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Dunque, l'emendamento 1.200 non è ritirato.

Passiamo quindi alla sua votazione.

FASSONE *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, chiarisco perché abbiamo fatto nostro l'emendamento 1.100 del senatore Cantoni: perché esso è molto simile all'emendamento del nostro Gruppo su questo argomento, cioè l'emendamento 1.9, che ha come primo firmatario il senatore Pasquini. Se ne differenzia in qualche punto, ma non talmente da non permetterci di accogliere questo significativo segnale che proviene da un autorevole senatore della maggioranza e quindi fare nostro questo emendamento per la particolare importanza che esso ha nella materia in esame.

Sono d'accordo anch'io con alcuni senatori della maggioranza che la discussione che si è svolta in precedenza è stata in larga parte ipotecata dalle questioni relative alla Banca d'Italia, al suo Governatore e alle vicende che hanno arroventato l'estate appena conclusa;

materia sicuramente importante, ma in effetti non tale da oscurare l'importanza anche di altre materie, come, in particolare, quella sottesa all'emendamento in discussione.

In effetti, come ho accennato precedentemente, in sede di illustrazione degli emendamenti, è molto importante che le difese del risparmio, il quale tra l'altro ha un'importante e significativa copertura nell'articolo 47 della Costituzione, vengano per quanto possibile anticipate al momento delle decisioni che i risparmiatori possono pregiudicare.

È importante, dicevo quindi, la composizione degli organi decidenti, che amministrano queste società e, in particolare, le società di intermediazione finanziaria, che, va precisato, rappresentano il vero oggetto dell'intervento di questa prima sezione del disegno di legge al nostro esame.

L'emendamento 1.200 del senatore Cantoni propone un intervento notevolmente innovativo sulla struttura disegnata dal testo licenziato dalle Commissioni, il quale - come è già stato ricordato - prevede la composizione dei consigli di amministrazione secondo liste e quindi la possibilità che almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione sia espresso dalla lista di maggioranza. Soltanto per il modello monistico viene eccettuato da questa situazione e soltanto in quello è prevista invece la presenza di soggetti indipendenti.

Mi pare importante inquadrare la materia sullo sfondo che si è delineato a seguito delle profonde riforme della struttura finanziaria delle società per azioni, che hanno determinato l'allargamento dei canali di finanziamento dell'impresa stessa prevedendo nuove tipologie di finanziatori oltre a quelle tradizionalmente note e considerate.

È risaputo che nella maggior parte degli ordinamenti si cerca di far sì che il controllo sull'amministrazione sia caratterizzato da un compromesso, più o meno riuscito, più o meno fattibile, ma comunque cercato, tra due distinti elementi: da un lato, una adeguata prossimità o vicinanza del soggetto preposto al controllo con il soggetto controllato, dall'altro, una oggettività del giudizio nell'adempimento dei doveri di vigilanza. La prima caratteristica, *proximity*, presupponendo una prossimità o vicinanza tra chi esercita il controllo e chi vi è soggetto, ha il vantaggio di assicurare al controllore un accesso agevolato e più rapido alle informazioni necessarie con l'ulteriore possibilità di esercitare un controllo *ex ante* al momento stesso della formazione della decisione gestionale, ma, a rovescio, la *proximity* può avere come effetto che il soggetto con funzioni di controllo sia catturato dal socio di maggioranza o dagli amministratori controllati, quindi con una perdita di oggettività del giudizio.

Per quanto attiene, invece, ai sistemi di controllo caratterizzati da una maggiore *objectivity* - così riferisce l'autorevole dottrina alla quale mi rifaccio - essi sono contraddistinti da una distanza considerevole tra i controllori ed il *management*, conseguentemente, il soggetto preposto al controllo, da un lato, incontra maggiore difficoltà nel reperire le informazioni necessarie per esperire efficacemente i suoi compiti e deve limitarsi ad un controllo *ex post*, ma, dall'altro, conserva una maggiore oggettività di giudizio.

Ora, la formula affacciata, cioè quella di inserire dei soggetti muniti di particolari requisiti di indipendenza, cerca di risolvere efficacemente la miscela dei due requisiti proprio mantenendo sia il valore della prossimità, poiché questi soggetti fanno parte del consiglio di amministrazione, sia quello dell'indipendenza, poiché essi sono - per quanto è possibile umanamente ottenerlo - allontanati dagli interessi e dalla convergenza pregiudiziale con quelli del consiglio di amministrazione.

Ecco perché ci sembra che l'emendamento 1.100 meriti l'approvazione, anche se rispetto a quello proposto dal nostro Gruppo non conserva il concetto delle liste e della rappresentanza di minoranza, ma è un sacrificio che accettiamo volentieri anche alla luce delle considerazioni svolte poc'anzi dal senatore D'Amico; quindi, ci pare che meriti consenso, non solo nostro. (*Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore D'Amico*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, data l'ora, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (3328)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE, IDENTICO
ALL'ARTICOLO 1 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ PER AZIONI

CAPO I

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO

ART. 1.

(NOMINA E REQUISITI DEGLI AMMINISTRATORI)

1. NEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, ALLA PARTE IV, TITOLO III, CAPO II, DOPO L'ARTICOLO 147-BIS, È INSERITA LA SEGUENTE SEZIONE:

EMENDAMENTI

1.200

CANTONI

(*)

Al comma 1, sostituire il capoverso 147-ter con il seguente:

«Art. 147-ter. – *(Elezione e composizione del consiglio d'amministrazione)*. – 1. 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno un terzo dei membri del consiglio d'amministrazione e del consiglio di sorveglianza deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti con regolamento dalla Consob».

Sopprimere il capoverso 14-quater.

(*) Assente il proponente, è fatto proprio dal senatore Fassone.

1.1

D'AMICO, CASTELLANI, COVIELLO, CAVALLARO

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 147-ter» con il seguente:

«Art. 147-ter. - *(Elezione e composizione del consiglio di amministrazione)*. – 1. Le società con capitalizzazione non inferiore alla soglia di cui al comma 6, entro due anni dal raggiungimento di tale soglia, sono tenute ad adeguare i rispettivi statuti in modo da prevedere che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e da individuare la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse in misura non superiore ad un quarantesimo.

2. Nelle società di cui al comma 1 organizzate secondo il sistema monistico, almeno uno degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, è nominato dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo alla lista risultata prima per numero di voti.

3. Il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-septiesdecies del codice civile è verificato dal consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dalla nomina e con periodicità semestrale, ovvero dalla CONSOB in ogni momento qualora ne faccia espressa richiesta almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione. Il difetto dei predetti requisiti determina la decadenza della carica.

4. Nelle società di cui al comma 1 organizzate secondo il sistema ordinario, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo alla lista risultata prima per numero di voti, e deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-septiesdecies del codice civile. Per la verifica del possesso dei requisiti di indipendenza si applicano le disposizioni di cui al comma 3. Il difetto dei predetti requisiti determina la decadenza della carica.

5. Fermi restando i requisiti stabiliti dal secondo comma dell'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce ulteriori

requisiti di indipendenza dei componenti del consiglio di amministrazione nominati ai sensi della stessa disposizione per le società organizzate secondo il sistema monistico, ovvero ai sensi del comma 4 per le società organizzate secondo il sistema ordinario. Lo stesso regolamento disciplina il procedimento di verifica del possesso degli stessi da parte del consiglio di amministrazione e, nei casi previsti dalla legge, della CONSOB.

6. Al fine di una graduale estensione dell'obbligo di elezione del consiglio di amministrazione con voto di lista, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi con periodicità triennale, su proposta della CONSOB, è individuata, tenendo conto delle dinamiche di crescita e dell'evoluzione dei mercati finanziari, la soglia minima di capitalizzazione che rende obbligatorio l'adeguamento statutario di cui al comma 1. In sede di prima applicazione della presente disposizione, si assume come soglia minima la capitalizzazione della società a minore capitalizzazione tra quelle ammesse all'indice MIB 30-R alla data del 31 dicembre 2004».

1.2

D'AMICO, CASTELLANI, COVIELLO, CAVALLARO

Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Le società con capitalizzazione non inferiore alla soglia di cui al comma 1-bis, entro due anni dal raggiungimento di tale soglia, sono tenute ad adeguare i rispettivi statuti in modo da prevedere che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati, e da individuare la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse in misura non superiore ad un quarantesimo.

1-bis. Al fine di una graduale estensione dell'obbligo di elezione del consiglio di amministrazione con voto di lista, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi con cadenza triennale, su proposta della CONSOB, è individuata, tenendo conto delle dinamiche di crescita e dell'evoluzione dei mercati finanziari, la soglia minima di capitalizzazione che rende obbligatorio l'adeguamento statutario di cui al comma 1. In sede di prima applicazione della presente disposizione, si assume come soglia minima la capitalizzazione della società a minore capitalizzazione tra quelle ammesse all'indice MIB 30-R alla data del 31 dicembre 2004».

1.201

IERVOLINO, DANZI

Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Le società che rispettino i parametri definiti al comma 1-bis sono tenute, entro due anni dal superamento di tali parametri, ad adeguare i rispettivi statuti in modo da prevedere che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati, e da individuare la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse in misura non superiore ad un quarantesimo.

1-bis. La Consob, con regolamento da emanarsi in sede di prima applicazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua i parametri al superamento dei quali è obbligatorio l'adeguamento statutario di cui al comma 1, tenendo conto delle dinamiche di crescita e dell'evoluzione dei mercati finanziari, della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate a dimensione delle società, degli assetti proprietari, del flottante, e dell'evoluzione dei mercati finanziari».

1.3

MORO

Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Lo statuto prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina i requisiti minimi per la presentazione delle liste stesse, che debbono corrispondere ad una misura non superiore ad un quarantesimo del capitale sociale ovvero ad un numero di presentatori, per lista, di almeno 100 soci».

1.4

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», comma 1, sostituire le parole: «a un quarantesimo» con le seguenti: «all'1 per cento».

1.5

CICCANTI

Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Per le liste presentate da associazioni di azionisti la quota minima è determinata in misura non superiore a 500 azionisti, qualunque sia la quota di capitale rappresentata».

1.6

MORO

Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le elezioni alle cariche sociali le votazioni debbono sempre svolgersi con scrutinio a voto segreto».

1.8

D'AMICO, CASTELLANI, COVIELLO, CAVALLARO

Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, almeno uno degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, è nominato dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo alla lista risultata prima per numero di voti.

3. Il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-septiesdecies del codice civile è verificato dal consiglio di amministrazione con cadenza semestrale ovvero dalla CONSOB in ogni momento qualora ne faccia espressa richiesta almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione. Il difetto dei predetti requisiti determina la decadenza della carica.

4. Nelle società organizzate secondo il sistema ordinario, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo alla lista risultata prima per numero di voti, e deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-septiesdecies del codice civile. Per la verifica del possesso dei requisiti si applicano le disposizioni di cui al comma 3. Il difetto dei predetti requisiti determina la decadenza della carica.

5. Fermi restando i requisiti stabiliti dal secondo comma dell'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce ulteriori requisiti di indipendenza dei componenti del consiglio di amministrazione nominati ai sensi della stessa disposizione per le società organizzate secondo il sistema monistico, ovvero ai sensi del comma 4 per le società organizzate secondo il sistema ordinario. Lo stesso regolamento disciplina il procedimento di verifica del possesso degli stessi da parte del consiglio di amministrazione e, nei casi previsti dalla legge, della CONSOB».

1.9

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA

Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», al comma 2, sostituire le parole da: «uno dei membri» fino alla fine del comma con le seguenti: «un terzo dei membri del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti con regolamento della CONSOB. Il difetto dei requisiti, certificati dalla CONSOB, determina la decadenza dalla carica».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il terzo comma.

1.10

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «è espresso» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ovvero almeno due se sono più di sette, e, in caso di numero superiore a dieci, almeno il venti per cento debbono essere espressione della minoranza degli azionisti».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «il membro espresso» con le seguenti: «i membri espressi».

1.11

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «sette membri» con le seguenti: «cinque membri».

1.12

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA

Al comma 1, capoverso «Art. 147-ter», comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

1.13

D'AMICO, CASTELLANI, COVIELLO, CAVALLARO

Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 147-quater».

1.14

PASQUINI, CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BRUNALE, BARATELLA, BONAVITA, GARRAFFA, DE PETRIS, RIPAMONTI

Al comma 1, capoverso «Art. 147-quater», comma 1, sostituire le parole da: «Qualora» fino a: «uno di essi» con le seguenti: «Almeno un membro del consiglio di amministrazione».

1.15

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, CAMBURSANO, CASTELLANI, COVIELLO, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «Art. 147-quater», comma 1, sostituire le parole: «per i sindaci dall'articolo 148, comma 3» con le seguenti: «con regolamento della CONSOB».

1.16

D'AMICO, CASTELLANI, COVIELLO, CAVALLARO

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 147-quinquies» aggiungere il seguente:

«Art. 147-sexies. - (Procedura per la verifica dei requisiti). – 1. Entro trenta giorni dalla nomina e con periodicità semestrale, il consiglio di amministrazione nei sistemi tradizionale e monistico ovvero il consiglio di gestione nel sistema dualistico, verifica il possesso dei requisiti di legge e statutari in capo ai singoli amministratori e, ove ne ricorrano i presupposti, dichiara la decadenza dall'ufficio dell'interessato.

2. Copia del verbale della riunione in cui il consiglio procede a tale verifica e della documentazione comprovante il possesso dei requisiti è trasmessa, senza indugio, alla società cui è conferito l'incarico di revisione che, entro trenta giorni, verifica la sussistenza dei requisiti di legge e statutari degli amministratori e ne dà comunicazione alla società, alla CONSOB ovvero alla Banca d'Italia per le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993.

3. Ove la società di revisione accerti l'assenza dei requisiti di legge in capo ai singoli amministratori, entro trenta giorni dal ricevimento del verbale e della documentazione, ne dà contestuale comunicazione alla società e alla CONSOB ovvero alla Banca d'Italia. L'Autorità di vigilanza competente, ove ne ricorrano i presupposti, entro trenta giorni dalla comunicazione della società di revisione, pronuncia la decadenza.

4. In ogni caso, a seguito della dichiarazione di decadenza, devono essere avviate le procedure per il reintegro dell'organo incompleto».

«Sezione IV-bis.

Organi di amministrazione

Art. 147-ter. – (Elezione e composizione del consiglio di amministrazione). – 1. Lo statuto prevede che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti. Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il membro espresso dalla lista di minoranza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

3. In aggiunta a quanto disposto dal comma 2, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo

prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Il presente comma non si applica al consiglio di amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-*septiesdecies*, secondo comma, del codice civile.

Art. 147-*quater*. - (*Composizione del consiglio di gestione*). – 1. Qualora il consiglio di gestione sia composto da più di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Art. 147-*quinquies*. - (*Requisiti di onorabilità*). – 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica» .